

T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 9 gennaio 2009, n. 12

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 73 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. C.H., A. Z. D'A., con domicilio ex lege c/o Tar Lazio sez. di Latina, in Latina, via D.;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Gaeta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12;

nei confronti di

C.N. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. A. D. A., con domicilio ex lege presso Tar Lazio sezione di Latina , in Latina, via A. D., N. 4;

A. S. e F. S., rappresentate e difese dagli avv. A. B., A. C., con domicilio ex lege presso Tar Lazio, sezione di Latina, in Latina, via A. D., N. 4; A. P.

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 20 DATATA 3 MAGGIO 2006 RILASCIATA DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA E DELLA LICENZA DI SUBINGRESSO N. 41 REG., N. 145 REP. DATATA 12 SETTEMBRE 2007 RILASCIATA DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA ALLA C.N.SRL;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Gaeta;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.N.Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. S.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di F. S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/11/2008 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente, in qualità di titolare di concessione demaniale marittima (n. 50/2007) limitrofa/frontistante a quella oggetto di attuale impugnativa (scritture private 27 gennaio 2004 e 4 marzo 2004), rappresenta nel ricorso qui in esame i seguenti elementi di fatto.

In seguito alla morte di I. S. - avvenuta nel marzo 2004 - titolare della concessione demaniale marittima n. 7 del 19 febbraio 2004, relativa al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2005, le eredi controinteressate S. A. e F. e P. A. chiedevano alla capitaneria di porto di Gaeta il subingresso nella concessione medesima. Scaduta la

predetta concessione demaniale le medesime ne chiedevano il rinnovo. In data 3 maggio 2006 la capitaneria di porto di Gaeta rilasciava concessione demaniale n. 20/2006 alle controinteressate S. A. e F. P. relativa al periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009. In data 12 settembre 2007 la capitaneria di porto autorizzava il subingresso della C.N. s.r.l. nella concessione demaniale n. 20/2006.

DIRITTO

Deduce il ricorrente eccesso di potere, violazione di legge per violazione dei principi generali in materia di evidenza pubblica e dell'art. 47 co. 1 lett. B) cod nav..

Con i motivi aggiunti vengono specificati i medesimi vizi ed aggiunto il difetto di idonea e pertinente istruttoria.

Il ricorso merita accoglimento.

Trattandosi infatti di attività di rilevanza economica oggetto di contratto da stipulare con una pubblica amministrazione, devono sempre applicarsi le regole della Comunità europea sulla concorrenza e, in particolare, gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza, come del resto recentemente ribadito dal Cd.S. Ad. Plen. 1/2008. Si tratta dei principi del Trattato, che sono quelli di: a) libertà di stabilimento (art. 43); b) libera prestazione dei servizi (art. 49); c) parità di trattamento e divieto di discriminazione (artt. 43 e 49); d) trasparenza e non discriminazione (art. 86, che vieta le misure di favore a vantaggio delle imprese che godono di diritti speciali o esclusivi e di quelle pubbliche). Ogni interessato ha diritto di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuita una concessione pubblica, di modo che, se lo avesse desiderato, sarebbe stato in grado di manifestare il proprio interesse a conseguirlo (C. giust. CE, sez. I, 10 novembre 2005, C-29/04). Inoltre, trasparenza e pubblicità devono essere date alla notizia dell'indizione della procedura di affidamento; imparzialità o non discriminatorietà devono determinare le regole di conduzione di questa. Si rimanda, in particolare, all'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 (dal titolo "Concessione di servizi"), il quale, al comma 3, richiama i "principi generali relativi ai contratti pubblici" (nel rispetto dei quali, oltre che di quelli "desumibili dal Trattato", deve avvenire la scelta del concessionario di servizi), che sono quelli di "trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità", principi i quali impongono la previa indizione di una gara, seppure informale. I principi generali del Trattato, per costante giurisprudenza, valgono comunque anche per i contratti e le fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate, quali (oltre alla concessione di servizi e beni pubblici) gli appalti sottosoglia e i contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti (ad esempio, le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica; da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 362). Né si può obiettare che vi è stato un subingresso nella concessione demaniale marittima che non richiedeva l'esperimento di una procedura di evidenza pubblica, in quanto le due concessioni, ossia la n. 7 e la n. 20, sono tra loro diverse sia per soggetti concessionari, che per i periodi di riferimento, che per la natura giuridica, costituendo la prima un subingresso e la seconda un rinnovo.

Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario

Maria Grazia Vivarelli, Referendario, Estensore.